

REGOLAMENTO (CE) N. 474/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2317/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 2 all'8 marzo 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 267 del 20.10.2000, pag. 23.